

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto

per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica e gestionale all'Autorità di Certificazione dei programmi FSE a titolarità di ANPAL, in ripetizione dei servizi analoghi già affidati con contratto del 14 maggio 2015, rep. ML 303/2015

CIG 7587347CCE

Il dr. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 01/10/1969 nella sua qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in rappresentanza della Agenzia medesima, codice fiscale 97889240582 nel contesto del presente atto indicata per brevità anche solo come "Anpal" o "Agenzia"

- da una parte -

e la d.ssa Silvia Morera, nata a Roma il 15/07/1967 nella sua qualità di Procuratore della PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a., con sede in Via Monte Rosa, 91 20149 Milano (C.F. 03230150967) (giusta procura speciale a rogito del Notaio in Milano Dott. Filippo Zabban, in data 27 gennaio 2015, repertorio n. 67245, raccolta n. 11765), RTI capofila mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese (di seguito, per brevità, anche solo "RTI"), con la Società Consedin S.p.a., con sede in Roma, Via Innocenzo XI, n. 8 (C.F. 07950990585) giusto mandato irrevocabile conferito con atto autenticato nelle firme, per tutti i rappresentanti delle suddette Società, dal dott. Giovanni Vicini, Notaio in Roma, con atto pubblico del 01/08/2018, rep. n.224263/26959, registrato in data 02/08/18 n.21077.

- dall'altra parte -

PREMESSO

- che con contratto stipulato in data 5 ottobre 2015, a seguito di pubblica gara, il MLPS - DG PASLF ha affidato al RTI composto da PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a., con sede in Milano (Impresa mandataria) e Consedin s.p.a., con sede in Roma, lo svolgimento di servizi di assistenza tecnica e gestionale alla Direzione medesima nell'ambito delle attività connesse alla certificazione programmi FSE 2007-2013 e 2014-2020 (rep. Min. Lav. n. 303/2015, CIG 6185747FE4);

- che il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, artt. 4 e seguenti, ha disposto il subentro dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con il medesimo D.Lgs., al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in alcune funzioni specificamente individuate ed in particolare, per

quanto qui di interesse, nella gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonchè dei progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;

- che a far data dal 1 gennaio 2017 l'ANPAL è dunque subentrata nelle competenze della soppressa DG PASLF del Ministero del Lavoro, ivi compresa la titolarità dei PON sopra individuati e le relative competenze in materia di certificazione della spesa, a mezzo dell'Autorità interna a ciò incaricata;

- che le attività oggetto del suddetto contratto sono previste pervenire a conclusione in data 05/09/2018;

- che il fabbisogno di supporto servito dal suddetto contratto permane in capo ad ANPAL (ed in particolare in capo all'Autorità di Certificazione dei PON FSE presso la medesima Agenzia costituita) anche per i periodi a venire, stante la complessità, l'articolazione, la criticità e le complesse dinamiche evolutive dei compiti affidati, tali da non consentire l'efficace svolgimento dei medesimi attraverso l'opera dei soli Uffici interni;

- che negli atti di gara da cui deriva il contratto rep. 303/2015 suindicato (cfr. punto _ del bando di gara GUUE e paragrafo 5 del capitolato prestazionale) è formulata espressa riserva in relazione all'affidamento al medesimo prestatore di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto medesimo, per un importo non superiore all'80 % di quello di aggiudicazione, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 163/2006 (applicabile alla fattispecie in conformità al Comitato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016, punto 1, alinea 1);

- che la scrivente Agenzia ha richiesto al RTI titolare del contratto suddetto di presentare proposta tecnico-economica per la fornitura di servizio di supporto analogo a quello in corso di espletamento, ai sensi delle disposizioni su richiamate, contestualmente precisandone i relativi ambiti specifici di intervento, in coerenza con le Linee di servizio originarie;

- che con nota del 01/08/2018 il suddetto RTI, a seguito di ampie interlocuzioni, ha quindi trasmesso la propria definitiva proposta tecnico-economica, come sopra richiesta;

- che tale proposta (già allegata alla determina a contrarre appresso individuata e ad ogni buon fine anche in copia riallegata al presente atto per costituirne parte integrante) risulta rispondente sotto il profilo sia tecnico che economico allo specifico fabbisogno dell'Agenzia nel periodo a venire;

- che con decreto direttoriale del 30/08/2018 n.354, l'Agenzia - per le motivazioni in fatto ed in diritto ivi meglio esplicitate - ha assunto la determinazione di procedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi, secondo i termini realizzativi e le condizioni economiche precisate nella suddetta proposta;

- che prima d'ora, anche attraverso il sistema AVCPASS, sono state effettuate in relazione alle

Imprese fornitrici, con esito positivo, le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti necessari per la stipula del contratto (per le verifiche antimafia, v.si quanto specificato all'art. 13).

Tanto premesso, le suddette parti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia ed il RTI;
- dalle disposizioni quivi richiamate del contratto sottoscritto dalle Parti in data 5 ottobre 2015, CIG 6185747FE4, rep. MLPS n. 303/2015;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale applicabili all'Agenzia;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, il RTI si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo ed in relazione al sistema di competenze dell'Autorità di Certificazione dei Programmi FSE a titolarità di Anpal i servizi di assistenza tecnica e gestionale descritti nella proposta tecnico-economica unita al presente atto, in conformità al programma di base già oggetto del su indicato contratto rep. MLPS n. 303/2015.

Le modalità ed i termini tutti, anche di ordine organizzativo e metodologico, di erogazione dei servizi detti sono, in ogni caso, quelli già stabiliti per il rapporto regolato con il su richiamato contratto rep. MLPS n. 303/2015, con le specificazioni definite all'interno della su indicata proposta tecnico-economica.

Con apposito atto esecutivo del presente il RTI verrà designato responsabile esterno del trattamento dei dati comunque trattati in esecuzione degli impegni quivi assunti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

ARTICOLO 3

DURATA DEL RAPPORTO, DIRITTO DI RECESSO

Il contratto in affidamento avrà decorrenza e sarà eseguibile dal giorno successivo alla comunicazione al RTI della intervenuta approvazione del contratto stesso ed avrà una durata di mesi 36 (trentasei).

L'Agenzia tuttavia potrà recedere o dichiarare risolto il presente contratto, con preavviso minimo di giorni 20, qualora, in corso di esecuzione, dovesse sopravvenire la disponibilità di Convenzione CONSIP per servizi corrispondenti la quale presenti tariffe di impegno delle relative risorse esperte inferiori (a livello di gruppo) rispetto a quelle stabilite per le risorse da impiegarsi in esecuzione del presente contratto (responsabile e/o coordinatore di progetto, comunque denominati; esperti senior; esperti junior).

In tale ipotesi, verranno al RTI fornitore solamente riconosciuti i corrispettivi maturati alla data di operatività del recesso, con esclusione di ogni altra indennità, comunque denominata.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto il RTI si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che il RTI dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il RTI si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Le modalità e le condizioni di realizzazione dei servizi quivi affidati sono, in via generale e salvo

quanto quivi diversamente stabilito, quelle già stabilite per il precedente su individuato contratto del 5 ottobre 2015, rep. ML n. 303/2015, che si intende a questo fine qui interamente riproposto.

ARTICOLO 5

CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il RTI dovrà formulare, entro 20 giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un Piano di lavoro generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorranو variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte del RTI.

Il RTI è altresì tenuto a presentare n. 6 Piani operativi separati, di durata semestrale, all'interno dei quali, in coerenza con il Piano di lavoro generale, saranno ulteriormente dettagliati i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi attesi nel periodo. Tali piani verranno presentati, il primo, unitamente al Piano di lavoro generale, ed i successivi con anticipo di almeno 20 gg. rispetto all'avvio del periodo di riferimento.

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione da parte del RTI in apposite relazioni periodiche di "Stato Avanzamento Lavori", con periodicità trimestrale (salvo l'ultima che potrà avere un periodo di riferimento anche inferiore, in relazione al periodo residuo di durata del rapporto);

La relazione da prestarsi con riferimento al periodo finale svolgerà in ogni caso anche una funzione di riepilogo generale di tutte le attività svolte e dei corrispettivi complessivi maturati.

Tali relazioni dovranno svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel Piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltretutto naturalmente dello stato delle consegne, alla data, dei prodotti e strumenti attesi.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

In ogni caso, dovrà essere trasmesso l'originale dello strumento, previamente condiviso con l'Amministrazione, attraverso il quale sarà registrato l'impegno del personale del RTI. All'interno delle suindicate relazioni periodiche dovranno anche analiticamente illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato alla data.

In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante del RTI specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. n. 45/2000) delle integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tali relazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Agenzia entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla conclusione del periodo di riferimento.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico del RTI è stabilito in Euro 1.282.690,00 (unmilioneduecentottantaduemilaseicentonovanta) oltre IVA come per legge, secondo le tariffe unitarie, la ripartizione per voci e linee di attività indicate nell'unità proposta tecnico-economica.

Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza del RTI si farà riferimento alle tariffe unitarie come sopra convenute, da applicarsi ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente registrati. Si applicano, in ogni caso, le più specifiche previsioni contenute all'art. 6 del contratto originario (rep. MLPS n. 303/2015).

La ripartizione dei suddetti corrispettivi all'interno del RTI è quella indicata nell'unità proposta tecnico-economica.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Il RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento degli importi indicati all'articolo precedente verrà effettuato, nei termini di cui alla normativa applicabile, sulla base delle Relazioni periodiche approvate e quindi in ragione dei corrispettivi maturati ivi indicati e giustificati.

Tale pagamento è comunque subordinato:

- a) alla verifica, da parte dell'Agenzia, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno degli atti richiamati nella premessa e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
- b) all'approvazione, da parte dell'Agenzia, delle relazione finale cui al precedente art. 5;
- c) alle prescritte verifiche di regolarità e conformità.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza della relazione finale trasmessa), l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Agenzia potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno del RTI inadempiente.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione, separatamente per ciascuna Impresa del RTI, secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi).

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata la ritenuta dello 0,50 per cento di legge, da svincolarsi a seguito della conclusione dell'appalto, previa ultimazione delle verifiche relative e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva per ciascuna Impresa.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, con le ritenute di legge, sui conti correnti bancari o postali intestati alle rispettive Società del RTI e dedicati alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A mezzo del presente contratto ciascuna impresa partecipante al RTI conferma gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, *ex lege* sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali, già comunicati per il contratto di cui il presente costituisce ripetizione.

In ogni caso più specifica e analitica conferma di tali estremi e dati verrà separatamente fornita da

ciascuna Impresa ai sensi di legge.

Il RTI ed in via autonoma tutte le imprese costituenti il medesimo si impegnano a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili al RTI, nei termini massimi di legge, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

Il RTI assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

Lo stesso RTI si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 8

VERIFICHE

Le prestazioni fornite dal RTI saranno oggetto, anche ai sensi degli artt. 312 e segg. del DPR. n. 207/2010, di tutte le tipologie di verifica di legge ed in particolare delle seguenti:

- verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni di R.U. prestabiliti), completezza, funzionalità, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle pertinenti disposizioni degli atti in premessa richiamati, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni del capitolato di gara e dei Piani di lavoro approvati

La prestazione della necessaria collaborazione rispetto all'espletamento di tutti gli eventuali momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, disposti ed eseguenti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per il RTI obbligo contrattuale espresso, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile

di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 9

PENALITÀ E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, l'Agenzia applicherà il sistema di penali già stabilito per il contratto rep. MLPS n. 303/2015, già sopra richiamato. Resta comunque stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali come sopra previste, l'Agenzia potrà sempre richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Agenzia potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 10 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al RTI a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il RTI dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Agenzia la facoltà, previa comunicazione al RTI, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al RTI i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento del RTI anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento stesso, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 10

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il RTI costituisce un deposito cauzionale di euro 64.130,50 nella medesima percentuale, dunque, del deposito già costituito per la stipula del primo contratto sottoscritto (rep. MLPS n. 303/2015), a mezzo di polizza fidejussoria n° 2219906 rilasciata

da COFACE S.A. in data 23/07/2018 da valere, secondo i termini di legge, sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali. Detta cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Agenzia in conformità alle disposizioni di legge applicabili. In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia medesima. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11

RICHIAMI

Per quanto concerne la proprietà di eventuali prodotti realizzati, la tutela dei brevetti e dei diritti d'autore, gli obblighi in materia di riservatezza e tutela dei dati, i profili di responsabilità e gli obblighi in materia di lavoro ed ogni altro profilo di responsabilità comunque derivante dal presente contratto, si applica la disciplina già applicabile al contratto, fra le medesime parti, da ultimo pervenuto a scadenza. Non è consentito il ricorso al subappalto.

ARTICOLO 12

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente - con esclusione di ogni rimedio arbitrale - sarà quello di Roma.

ARTICOLO 13

VERIFICHE ANTIMAFIA, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

L'Agenzia fa presente di aver prima d'ora richiesto alle competenti Prefetture – tramite accesso al sistema telematico dedicata denominato BDNA - il rilascio, per ciascuna delle Imprese costituenti il RTI, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Le parti si danno quindi reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato, per ragioni di urgenza, prima che sia scaduto il termine di 30 gg. riconosciuto alle Prefetture - UTG per il rilascio delle Informazioni dette e quindi espressamente sotto la condizione risolutiva prevista al comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 cit..

Sono a carico del RTI tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale

di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, il RTI espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che le Imprese del RTI sono tenute a versare, competendo quindi loro la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne avrà dato causa, dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Il presente contratto è stipulato, ai sensi di legge, in forma elettronica attraverso l'apposizione della firma digitale delle parti.

Questo atto, si compone di 11 facciate.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

per A.N.P.A.L.

il Direttore Generale

per il RTI

il Procuratore Speciale